



COPIA

**COMUNE DI BEDIZZOLE**  
**Provincia di Brescia**  
Codice Ente 10264

**DELIBERAZIONE N. 67**

in data: 29.12.2022

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) -  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO  
2023**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 20.30 ai sensi del D.L. del 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n.27 e ss.mm.ii. nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COTTINI GIOVANNI	SINDACO	Assente
VEDOVELLO GRAZIELLA	CONSIGLIERE	Presente
CHIODI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
GAZZOLA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
FABBRI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
LANCELLOTTI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
LORENZONI ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Presente
PASINI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
PIARDI FLAVIO	CONSIGLIERE	Presente
LODA STEFANO GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BERTHOUD GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTI FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
TAGLIANI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
FILIPPINI ANNABELLA	CONSIGLIERE	Presente
AMICABILE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
STRETTI ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
ARMANINI DANIELA TANIA	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 13

Totale assenti 4

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott. **LUCA SERAFINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale sig. **DIEGO FABBRI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. **5**.

**Delibera N. 67 del 29.12.2022**

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2023**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentiti gli interventi dei consiglieri comunali, come di seguito riportati:

**PRESIDENTE**

Punto numero 5: “Imposta Municipale Propria – IMU - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2023”.

La parola all'Assessore Berthoud.

**ASSESSORE BERTHOUD**

Anche per l'IMU, imposta municipale propria, vale il discorso fatto poc'anzi: nessuna variazione su quelli che sono i coefficienti per l'applicazione dell'imposta.

Corre però l'obbligo di ricordare - l'ho ricordato anche quando la legge di bilancio veniva redatta da altri governi e lo ricordo anche questa sera, che corrisponde alla data in cui viene deliberata la legge di bilancio, che è di quest'oggi - che i cittadini Bedizzolesi pagano 2.699.000,00 Euro di IMU, che viene trattenuta, al lordo di 461.000,00 Euro, dal Comune di Bedizzole. Quindi 2.699.000,00 vengono versati e 461.000,00 vengono trattenuti dallo Stato e servono a incrementare il giusto strumento del Fondo di Solidarietà comunale. Infatti, noi diamo 461.000,00 Euro e ci vengono poi restituiti circa 190.000,00 Euro, per fare in modo che i Comuni svantaggiati possano usufruire di questa importante forma di riequilibrio, di perequazione.

Però, oltre i 2.699.000,00 Euro di IMU, i proprietari di immobili e di fabbricati industriali qui a Bedizzole pagano la bellezza di 1.607.000,00 Euro, sempre definita IMU, Imposta Municipale Propria, che non vanno al Comune di Bedizzole, ma che sono chiesti dallo Stato, come al solito. Perché faccio sempre questa osservazione polemica? Perché, siccome i capannoni industriali sono - come le aziende che ci lavorano dentro, come le maestranze, come i dipendenti, come gli imprenditori - una gran parte della ricchezza di questo territorio, come di tutti i territori, e siccome questi sfruttano le strade, sfruttano le infrastrutture, mi fa molto specie che di questa imposta, definita Imposta Municipale Propria, 1.607.000,00 Euro vengono trattenuti d'emblée dallo Stato per bilanciare quello che deve bilanciare. Quindi, andremo a finanziare anche gli 899.000,00 di aiuto ai Club di Serie A per l'IVA non pagata in questi due anni. Questo perché 1.607.000,00 Euro oggi, come ogni anno, avrebbero fatto molto molto piacere all'Amministrazione, come a tutte le Amministrazioni, per mettere veramente appunto e tenere come si deve le infrastrutture necessarie a far operare questi imprenditori, ma vedo che cambiano i governi e nulla cambia e quindi, con rammarico, registro che 1.607.000,00 Euro previsti in entrata andranno a finire come tutti gli anni direttamente nelle casse dello Stato.

Per quello che riguarda invece i nostri 2.238.000,00 Euro detti serviranno, tra le entrate tributarie, giusto per bilanciare gli schemi di bilancio che vedremo poi dopo.

Anche qui, lo ripeto per l'ultima volta, aliquote assolutamente intatte e uguali a quelle dello scorso anno.

**PRESIDENTE**

Grazie, Assessore Berthoud. Ci sono interventi?

Se non ci sono dichiarazioni di voto, possiamo mettere in votazione il punto numero all'Ordine del Giorno: "Imposta Municipale Propria – IMU - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2023".

Chi è favorevole? 11 (undici) favorevoli. Chi si astiene? 2 (due) astenuti.

Mettiamo in votazione l'immediata esecutività dal punto numero 5 dell'Ordine del Giorno?

Chi è favorevole? 11 (undici) favorevoli. Chi si astiene? 2 (due) astenuti.

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 27.12.2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30/06/2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

**Ricordato che** con deliberazione del Consiglio Comunale n.63 del 29.12.2021, modificata con deliberazione C.C. n.53 del 29.11.2022 sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2022 come segue:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento detrazione € 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTI;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,96 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,96 per cento;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,86 per cento.

**Considerato** che si rende necessario provvedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni IMU 2023;

**Considerato che** la legge n. 160 del 27.12.2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 il quale dispone che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali, sono esenti da IMU;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 27.12.2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 27.12.2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Sentita la relazione** dell'assessore al bilancio Berthoud dott. Giuseppe, il quale propone al Consiglio Comunale di approvare le aliquote della nuova IMU 2023 confermando quelle deliberate dal Consiglio Comunale per l'anno 2022, senza applicazioni di aumenti, in quanto al fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad € 2.340.000,00, come stanziato nel Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 al capitolo

di entrata 1045/1, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2023 ad euro 461.491,37.

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento detrazione € 200,00;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenti;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,96 per cento;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,96 per cento;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,86 per cento.

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area economico finanziaria Simoni Dott.ssa Giuseppina, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal responsabile dell'area economico finanziaria Simoni Dott.ssa Giuseppina, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Amicabile, Filippini) espressi nelle forme di legge, su n. 13 consiglieri comunali presenti;

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2023 come segue:
  - 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 0,5 per cento detrazione € 200,00;
  - 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,1 per cento;
  - 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: ESENTI;
  - 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 0,96 per cento;
  - 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 0,96 per cento;
  - 6) terreni agricoli: aliquota pari al 0,76 per cento;
  - 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 0,86 per cento.
- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esecuzione della modifica richiesta;

- 4) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di poterla pubblicare sul sito internet comunale e al fine di poterla trasmettere al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
DIEGO FABBRI

**Il Segretario Comunale**  
DOTT. LUCA SERAFINI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.